MODULO 4
LE PRESTAZIONE CORRELATE ALLE INVALIDITA’

INPS
Stato
Cittadino (ASL)

INPAL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSISTENZA DEI LAVORATORI

Dispositivo dell'art. 38 Costituzione

Ogni **cittadino** **inabile al lavoro** e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale (1).

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria [2110 c.c.] (2).

... Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato (4).

PATRONATO INPAL

Patronato INPAL - Direzione Generale via Torino, 95 - 00184 Roma

Sede di _____

MANDATO di ASSISTENZA e di RAPPRESENTANZA

Dati Assistito

Io sottoscritto/a _____

nato/a a _____ (_____) il _____ sesso M ☐ F ☐

e residente in _____ (_____) c.a.p. _____

all'indirizzo _____ numero civico _____

codice fiscale _____ cittadinanza _____

con il presente atto conferisco mandato a rappresentarmi e ad assistermi gratuitamente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152 e del D.M. 10.10.2008, n. 193, al Patronato **INPAL**, sede di _____,

presso il quale eleggo domicilio ai sensi dell'art. 47 c.c., nei confronti del _____

[Istituto erogatore della prestazione e Paese, nel caso di estero] per lo svolgimento della pratica relativa

a _____ _____ _____

Il presente mandato può essere revocato solo per iscritto.

Firma Assistito _____

Dati Collaboratore Volontario

Cognome _____ Nome _____

Data _____ Luogo _____ Firma Collaboratore Volontario _____

Dati Operatore

Cognome _____ Nome _____

Data _____ Sede _____ Firma Operatore _____ Timbro

INFORMATIVA E DICHIARAZIONE DI CONSENSO
(D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196)

Avendo ricevuto, a norma di quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (d'ora in avanti "Legge"), l'informativa sul trattamento dei propri dati personali, ed in particolare essendo stato informato che:

(Tipologia dei dati personali e finalità del trattamento) Il Patronato **INPAL** effettuerà il trattamento dei dati personali forniti dal sottoscritto, nel rispetto della normativa sopra richiamata e tale trattamento avrà ad oggetto i dati, eventualmente anche di natura sensibile, necessari all'espletamento del presente mandato di assistenza;

(Ambito di comunicazione dei dati personali) I dati personali potranno essere comunicati agli Enti o Organismi pubblici o privati, nazionali o esteri, a persone fisiche o giuridiche competenti, anche in modo strumentale, per il corretto adempimento di tutto o parte dell'incarico conferito. I dati personali — con esclusione di quelli sensibili — potranno anche essere comunicati ad altri soggetti o organismi appartenenti o aderenti a (indicare l'Associazione/Organizzazione) _____ - Associazione Promotrice del Patronato **INPAL** per finalità proprie della Associazione stessa o degli organismi ad essa appartenenti o aderenti;

(Modalità del trattamento) Il trattamento sarà effettuato manualmente e/o in forma automatizzata, rispettando le prescrizioni dettate dagli artt. 31 e seguenti della Legge, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non conforme alle finalità della raccolta;

(Necessità del conferimento dei dati) Il conferimento dei dati personali è essenziale per l'adempimento del mandato conferito. L'eventuale rifiuto di comunicare tali informazioni, nonché la mancata sottoscrizione del modulo per il rilascio del consenso di cui al punto 1 comporteranno l'impossibilità di svolgere l'attività di assistenza richiesta;

(Diritti riconosciuti all'interessato) In relazione al trattamento dei dati personali, il sottoscritto può esercitare, anche a mezzo delega o procura a persona fisica o associazione, i diritti riconosciutigli dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003;

(Titolare e Responsabile del trattamento) Titolare del trattamento dei dati è il Patronato **INPAL** in persona del Presidente Nazionale, legale rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica in Roma, Via Torino, 95 CAP 00184 e responsabile del trattamento dei dati ai fini dell'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice è il Direttore / Responsabile pro-tempore della Sede Provinciale del Patronato **INPAL** di _____ domiciliato per la carica in _____

reperibile ai seguenti recapiti e-mail _____ fax _____ tel. _____

Punto 1

Fornisce il consenso al trattamento dei propri dati personali, ivi espressamente compresi i dati sensibili, con le modalità sopra indicate per il conseguimento delle finalità del presente mandato, nonché per l'adempimento degli obblighi ad esso connessi, previsti dalla normativa in materia, autorizzando anche il Patronato **INPAL** ad accedere, ai sensi dell'art. 116 della Legge, alle banche di dati degli enti eroganti le prestazioni, per l'acquisizione dei dati necessari all'assolvimento dell'incarico.

Firma Assistito _____

Punto 2 (facoltativo)

Consente, altresì, al Patronato **INPAL** di utilizzare i predetti dati — con esclusione di quelli sensibili — per le ulteriori attività statutarie del medesimo, nonché per attività di informazione e promozione dei propri servizi non oggetto del presente mandato e di comunicare i dati personali ad altri soggetti o organismi appartenenti o aderenti a (indicare l'Associazione/Organizzazione) _____, perché li utilizzi per finalità proprie e per la promozione dei servizi dell'Associazione o degli organismi ad essa aderenti, nonché a tutti gli altri soggetti con i quali il Patronato **INPAL** ha stipulato convenzioni e/o accordi per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

Data _____ Firma Assistito _____

N.B.: il mandato si perfeziona con data, timbro e firma dell'operatore del Patronato

1° Copia per l'Ente previdenziale
2° Copia per l'Ufficio
3° Copia per l' Assistito

INPAL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSISTENZA DEI LAVORATORI

La Mappa delle Prestazioni di Invalidità		
	Previdenziali	**Assistenziali**
	Erogate in presenza di un requisito contributivo ed assicurativo	*Erogate a prescindere da un rapporto assicurativo*
Invalidità Parziale	Assegno Ordinario di Invalidità (legge 222/1984) (settore privato) [1]	Assegno Mensile di Invalidità (legge 118/1971)
	Inabilità Assoluta e Permanente a Proficuo Lavoro o alle Mansioni (Pubblico Impiego)	
Invalidità Totale	Pensione di Inabilità (legge 222/1984 e 335/1995) (sia pubblico che privato) [1]	Pensione di Inabilità Civile (legge 118/971)
		Indennità Di Accompagnamento
		Indennità di Frequenza (minori)

1) alcuni fondi speciali rispetto all'AGO riconoscono ulteriori trattamenti di invalidità previdenziale (cd. invalidità specifiche) -

Le prestazioni INPS

ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA’

PENSIONE DI INABILITA’

INPAL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSISTENZA DEI LAVORATORI

L'INVALIDITÀ PENSIONABILE **PRIMA** DELLA

LEGGE 12 GIUGNO 1984, N. 222 «Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile» Gazzetta Ufficiale 16 giugno 1984, n. 165

Quando il concetto di invalidità pensionabile
nella precedente normativa prevedeva
una sola prestazione
ed un solo grado di invalidità
correlata al concetto di **GUADAGNO**

INPAL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSISTENZA DEI LAVORATORI

LA CAPACITÀ DI **GUADAGNO**

Dal 1919 al 1984 Concezione fondata sulla "riduzione della capacità di guadagno" e sull'apprezzamento delle concrete possibilità di esercitare la capacità residua (prima nello specifico mestiere e poi in attività confacenti alle attitudini) nel contesto socio-economico e geografico di appartenenza.

- SPECIFICA (1919-1935)
  Art. 7 D.Lgs. 21 aprile 1919 « si considera inabile al lavoro l'assicurato la cui capacità di guadagno è ridotta a meno di 1/3 del guadagno abituale delle persone che esercitano lo stesso mestiere nella stessa località»

- ATTITUDINALE (1935 -1984) Art. 61 R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 «si considera invalido l'assicurato la cui capacità di guadagno, in occupazioni confacenti alle attitudini, sia ridotta in modo permanente a meno di 1/3 del suo guadagno normale»

Art. 10 R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636 « si considera invalido l'assicurato la cui capacità di guadagno , in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente , per infermità o difetto fisico o mentale, a meno di 1/3 del suo guadagno normale, per gli operai e a meno della metà per gli impiegati»

Art. 24 L. 3 giugno 1975, n. 160 « si considera invalido l'assicurato la cui capacità di guadagno , in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente , per infermità o difetto fisico o mentale , a meno di 1/3»

Dalla capacità di ~~guadagno~~ alla capacità di lavoro (art. 1, comma 1)

LEGGE 12 GIUGNO 1984, N. 222
«Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile»
Gazzetta Ufficiale 16 giugno 1984, n. 165

1. Tre distinti livelli di prestazione in rapporto all'entità della menomazione

- **Assegno ordinario di invalidità**
- **Pensione di inabilità**
- **Assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa**

INPAL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSISTENZA DEI LAVORATORI

ART. 1 l. 222/84
L'ASSEGNO ORDINARIO D'INVALIDITÀ

Art. 1 comma 1

«Si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto ad assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo.»

ART. 1 L'ASSEGNO ORDINARIO D'INVALIDITÀ

... capacità di lavoro, sia ridotta **in modo permanente...**

Attenzione: permanente, secondo consolidata Dottrina Medico Legale, non va inteso come sinonimo di immutabile per cui il requisito della permanenza sussiste anche se solo ipotizzabile, ma non prevedibile con sufficiente certezza, un miglioramento.

E' bene precisare come nella definizione di Legge la **permanenza** sia, opportunamente, **correlata** non alla patologia in sé ma **alla compromissione lavorativa** che ne consegue e dunque all'effettivo oggetto di tutela assicurativa.

INPAL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSISTENZA DEI LAVORATORI

ART. 1 L'ASSEGNO ORDINARIO D'INVALIDITÀ

Co. 2: "Sussiste diritto ad assegno anche nei casi in cui la riduzione della capacità lavorativa, oltre i limiti stabiliti dal comma precedente, preesista al rapporto assicurativo, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità."

INPAL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSISTENZA DEI LAVORATORI

ART. 1 L'ASSEGNO ORDINARIO D'INVALIDITÀ

Co. 10. "Al compimento dell'età stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia, l'assegno di invalidità si trasforma, in presenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione, in pensione di vecchiaia. A tal fine i periodi di godimento dell'assegno nei quali non sia stata prestata attività lavorativa, si considerano utili ai fini del diritto e non anche della misura della pensione stessa. L'importo della pensione non potrà, comunque, essere inferiore a quello dell'assegno di invalidità in godimento al compimento dell'età pensionabile. "

L'assegno di invalidità non ha una misura fissa ma è calcolato , con le regole previste per la pensione di vecchiaia, in base agli anni di effettiva contribuzione e, ove ne ricorrano i presupposti, è integrato alla pensione minima.

INPAL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSISTENZA DEI LAVORATORI

REQUISITI CONTRIBUTIVI

Il lavoratore del comparto privato deve avere un'anzianità contributiva di almeno 5 anni, oppure almeno 260 contributi settimanali;

di questi almeno 3 anni (oppure 156 contributi settimanali) devono essere stati versati negli ultimi 5 anni.

REQUISITO SANITARIO

Il lavoratore deve essere affetto da infermità che provocano una riduzione permanente di almeno i 2/3 di capacità lavorative in occupazioni confacenti alle attitudini.

Quindi non esiste una tabella di riferimento, ma uguali infermità possono essere valutate diversamente a causa delle diverse "occupazioni confacenti".

E' necessario presentare domanda di concessione dell'Assegno di invalidità producendo idonea certificazione, nel caso specifico,

un certificato su modello SS3 compilato ed inviato on-line da un medico dotato di apposite credenziali di accesso al sito dell'INPS (le stesse di quelle necessarie per il certificato d'invalidità civile).

La domanda vera e propria **deve** essere presentata per via telematica tramite patronato inserendo il numero di protocollo del certificato modello SS3

INPAL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSISTENZA DEI LAVORATORI

COMMISSIONE ACCERTANTE

Il lavoratore viene convocato presso la sede INPS di residenza e quindi sottoposto a visita da parte di un medico INPS il quale acquisisce la documentazione specialistica che viene prodotta e quindi esprime un giudizio.
È sua facoltà, se lo ritiene opportuno e/o utile, fare sottoporre il lavoratore ad ulteriori visite specialistiche, con spese a carico dell'Istituto

SE LA DOMANDA VIENE ACCOLTA

in prima istanza o dopo il ricorso al Comitato Provinciale, viene concesso l'Assegno di Invalidità.

Viene calcolato sulla scorta della contribuzione maturata; se il lavoratore è disoccupato e privo di altri redditi la pensione viene calcolata ed erogata con integrazione al minimo.

SE LA DOMANDA VIENE RIGETTATA

La domanda di assegno di invalidità può essere respinta se il medico accertante ritiene che le malattie del lavoratore non riducono a meno di 1/3 la sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini ed in questo caso è possibile ricorrere presso il Comitato Provinciale entro 90 giorni dalla comunicazione di diniego

INPAL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSISTENZA DEI LAVORATORI

DURATA DELL'ASSEGNO

L'assegno viene concesso per un periodo di 3 anni, dopo il quale è il lavoratore che deve produrre una ulteriore istanza di rinnovo, sempre con il supporto di un certificato medico (modello SS3 on-line).

Se viene confermato per 3 volte consecutive, compresa la prima volta, l'assegno diventa definitivo, nel senso che il lavoratore non deve più rinnovare l'istanza, ma l'INPS ha facoltà di chiamare a verifica il lavoratore per accertare la persistenza dello stato invalidante e quindi confermare o sospendere l'Assegno.

È facoltà dell'INPS richiamare il lavoratore a visita prima della scadenza triennale per verificare un eventuale miglioramento delle condizioni psico-fisiche oppure per motivazione reddituale

INPAL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSISTENZA DEI LAVORATORI

COMPATIBILITA' ED INCOMPATIBILITA'

L'assegno di Invalidità è compatibile con l'attività lavorativa, ma ciò provoca un controllo annuale della persistenza dei requisiti sanitari, soprattutto negli impiegati, più raramente negli operai; un aumento dei guadagni nel periodo triennale di concessione dell'Assegno, anche per una variazione favorevole delle mansioni lavorative, può essere interpretato dall'Istituto come una variazione delle "occupazioni confacenti";

l'INPS può quindi procedere ad un intervento revisionale con chiamata a visita e, se ritenuto corretto, revocare la corresponsione dell'Assegno.

E' incompatibile con altre rendite concesse per le stesse infermità, ad esempio per infortunio sul lavoro o causa di servizio, e soprattutto, dal 1° gennaio 1982 è incompatibile con l'Assegno Mensile di Assistenza erogato agli invalidi civili con percentuale d'invalidità compresa tra 74% e 99%.

In qualche caso, ad esempio, se l'infermità INAIL per il quale il lavoratore percepisce una rendita, contribuisce parzialmente ma in modo sostanziale al raggiungimento della soglia di invalidità di 2/3, al lavoratore viene erogato un assegno decurtato della cifra erogata dall'INAIL.

E' incompatibile con l'indennità di mobilità, e con il trattamento di disoccupazione

ma il lavoratore può scegliere il trattamento a lui più favorevole.

INPAL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSISTENZA DEI LAVORATORI

QUALCHE CONSIGLIO.

In occasione delle visite di revisione richieste dall'INPS oppure di rinnovo è indispensabile produrre una documentazione sanitaria completa e soprattutto **AGGIORNATA**. I sanitari INPS non possono (giustamente) valutare favorevolmente una cardiopatia il cui ultimo esame risale a tre anni prima oppure un diabete di cui non si producano né certificazioni né esami ematochimici.

In occasione di una visita disposta a seguito di ricorso al Comitato Provinciale per un negato riconoscimento, è indispensabile produrre ulteriore documentazione specialistica rispetto a quella prodotta in prima istanza, per permettere al medico INPS che esamina il ricorso di giustificare serenamente l'eventuale cambio di giudizio.

Ma questo è comunque un discorso generale: alle Commissioni occorre produrre documentazione aggiornata, completa e, non meno importante, veritiera.

INPAL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSISTENZA DEI LAVORATORI

ART. 2 LA PENSIONE ORDINARIA D'INABILITÀ

Concessa in presenza di **assoluta e permanente** **impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa** a causa di infermità o difetto fisico o mentale, valutati dalla Commissione Medica Legale dell'INPS e di **almeno 260 contributi settimanali** (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.

INPAL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSISTENZA DEI LAVORATORI

ART. 2 LA PENSIONE ORDINARIA D'INABILITÀ

Co. 1: "Si considera **INABILE**, ai fini del conseguimento del diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, **l'assicurato** o il titolare di assegno di invalidità con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge il quale, **a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.**"

ART. 2 LA PENSIONE ORDINARIA D'INABILITÀ

Qualsiasi attività lavorativa:

riferita agli innumerevoli lavori possibili e non alle confacenze attitudinali. Ovviamente il termine «attività lavorativa» non va inteso in senso strettamente ergonomico e fisico (atto lavorativo) ma in senso occupazionale (mestiere o professione).

INPAL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSISTENZA DEI LAVORATORI

ART. 2 LA PENSIONE ORDINARIA D'INABILITÀ

.

Il requisito contributivo minimo coincide con quello previsto per l'assegno ordinario di invalidità (articolo 4): cinque anni complessivi nell'intera vita lavorativa, di cui almeno tre nell'ultimo quinquennio.

La pensione di inabilità è incompatibile con i compensi per attività di lavoro autonomo o subordinato in Italia o all'estero svolte successivamente alla concessione

INPAL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSISTENZA DEI LAVORATORI

RICORDIAMO:

L'assicurato ha diritto all'assegno di invalidità ed alla pensione di inabilità, anche in mancanza dei requisiti di cui all'articolo 4, quando:

a) l'invalidità o l'inabilità risultino in rapporto causale diretto con finalità di servizio;
b) dall'evento non derivi il diritto a rendita a carico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ovvero a trattamenti a carattere continuativo di natura previdenziale o assistenziale a carico dello Stato o di altri enti pubblici.

RICORDIAMO:

- L'assegno ordinario di invalidità (art. 1) , a prescindere dalle visite triennali e anche all'esito definitivo delle stesse,
- la pensione orinaria di inabilità (art. 2) ,

← **sono suscettibili, in ogni momento, di accertamenti sanitari in merito alla permanenza dello stato invalidante o inabilitante, disposti dall'Istituto o richiesti dal titolare della prestazione.**

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Attestato di trasmissione certificato medico

Si attesta che

è stato correttamente acquisito il certificato medico numero: 20210013609

relativo all'accertamento di Invalidità pensionabile (L.222/84) inviato in data 23/01/2021

Per il/la Sig./Sig.ra

NOME [redacted] COGNOME [redacted]

CODICE FISCALE [redacted] NATO/A IL GG/MM/AAAA [redacted]

A [redacted] PROV [redacted]

Medico curante

NOME [redacted] COGNOME [redacted]

N° ISCRIZIONE ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI [redacted]

Si rammenta che il certificato non sostituisce la presentazione della domanda che dovrà essere inoltrata telematicamente all'INPS

Certificato medico (SS3) - 1/2

COGNOME [redacted] NOME [redacted]

NATO/A IL GG/MM/AAAA [redacted] A [redacted]

PROV. [redacted] STATO ITALIA

TELEFONO [redacted] CELLULARE [redacted]

INDIRIZZO E-MAIL

DOC. DI RICONOSCIMENTO Carta d'identità NUMERO [redacted]

RILASCIATO DA [redacted] IN DATA 17/05/2017

Anamnesi lavorativa pregressa e occupazione attuale

Dal 1981-operaio saldatore(industria).

Anamnesi remota e prossima (in particolare evidenza ricoveri ospedalieri)

2009-gastrite e duodenite cr.Reflusso gastroesofageo con esofagiye grado a. 2011-orticaria(rast positivo per arachidi,pomodoro,grano,fragola,mela ecc.).2005-ricorrenti episodi di lombosciatalgia dx per e.D.L4/l5 e l5/s1.Ipoacusia bil.Neurosensoriale.

Obiettività

Artralgie diffuse a variearticolazioni,ricorrenti episodi di lombosciatalgia bil.+a dx.Emg arti inferiori:sofferenza neurogena radicolare cr.L3-s1,prevalente l3/l4.

Terapia

Ppi,analgesici,fans,steroidi.

Diagnosi

Spondiloartrosi lombare con sciatalgie bil.(prev.A dx).Ernie discali l4/l5 e l5/s1 parzialmente migrata con sidrome da conflitto radice s1. Ipoacusias bil.Orticaria,ipertensione arteriosa borde line,valori ai limiti della norma di colesterolo e glucosio.Gastrite,duodenite con reflusso gastroesofageo e esofagite grado a.Disturbi visivi con diminuzione del visus.

Luogo [redacted] data 23/01/2021

Dott. [redacted]
MEDICO CHIRURGO
Via 1° Maggio, 22 - Tel [redacted]
Iscriz. Ordine [redacted]

Medico certificatore

Cognome [redacted] Nome [redacted] Codice fiscale [redacted]

Breve guida sulle Invalidità Civili

Definizioni di invalido civile

Chi è l'invalido civile
(generico)

È considerato invalido civile chi ha una minorazione, cioè una infermità, di tipo fisico, psichico o sensoriale, che causa un danno funzionale,che gli impedisce, in tutto o in parte, di svolgere un'attività nel modo o nei limiti definiti "normali".

Cosa è l'invalidità civile

L'invalidità civile è una condizione riconosciuta dal nostro ordinamento giuridico come presupposto per avere diritto a determinate prestazioni economiche e socio sanitarie da parte dello Stato (la legge di riferimento è la 118/1971 art. 2).

Qualsiasi persona affetta da patologie di una certa rilevanza può pertanto chiedere il riconoscimento dello stato di invalidità civile.

INVALIDO CIVILE

(Legge 118/71) L'art. 2 della legge 30 Marzo 1971, n. 118,

definisce Invalidi Civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici, gli insufficienti mentali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di diciotto anni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

CIECO CIVILE
(Legge 382/70 - Legge 138/2001)

- ***Ciechi Assoluti*** - LEGGE 382/70: coloro che hanno un residuo visivo 00 in entrambi gli occhi, con eventuale correzione, ovvero coloro che hanno la totale mancanza della vista o la mera percezione dell'ombra o della luce.

  Sono considerati Ciechi Civili, ai fini del diritto alle provvidenze economiche previste dalla legge,

  coloro che in sede di visita medica presso la competente commissione sanitaria siano stati riconosciuti: -

- ***Ciechi Assoluti -*** LEGGE 382/70: coloro che hanno un residuo visivo 00 in entrambi gli occhi, con eventuale correzione, ovvero coloro che hanno la totale mancanza della vista o la mera percezione dell'ombra o della luce.
- ***Ciechi Totali*** - LEGGE 138/2001: a) coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi; b) coloro che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli o nell'occhio migliore; c) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3 per cento. –
- ***Ciechi Parziali (o ventesimisti)*** - LEGGE 382/70: coloro che hanno un residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi con eventuale correzione.
- ***Ciechi Parziali*** - LEGGE 138/2001: a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione; b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10 per cento. –
- ***Ciechi Decimisti*** coloro che hanno un residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi, sempre con eventuale correzione ottica. Ai ciechi decimisti veniva corrisposto un assegno vitalizio.

SORDO
LEGGE 381/70 Secondo l'art.1 della legge 26 Maggio LEGGE 95/2006

"si considera Sordo il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio".

Non rientrano tra gli invalidi civili:

gli invalidi di guerra, gli invalidi del lavoro e gli invalidi per servizio,dalla prestazione lavorativa (per i lavoratori privati) o di servizio (per i dipendenti pubblici e le categorie assimilate).

I termini invalidità e handicap sono talvolta utilizzati come sinonimi.
In realtà non è così!
La certificazione di invalidità civile e la certificazione di handicap non sono la stessa cosa.
Una persona disabile è invalida civile soltanto dopo essere stata esaminata dalla commissione medico-legale competente.

Lo stesso vale per il certificato di handicap: una persona disabile non è “handicappata” finchè lo stato di handicap non viene accertato dalla commissione medico-legale competente (L. 104/92, art. 4).

La persona con invalidità civile può anche non avere richiesto il certificato di handicap

Come si presenta la domanda

Dal 1° gennaio 2010, la domanda volta ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità dovrà essere inoltrata all'INPS anziché alla ASL, esclusivamente **per via telematica**

attenzione vedi nuova procedura di invio telematico

Certificato medico

Recarsi presso un medico abilitato alla certificazione telematica
Che può essere anche il proprio medico di famiglia

Il medico provvede alla compilazione, alla stampa e al rilascio del certificato medico firmato in originale che dovra essere esibito all'atto della visita ASL.

La ricevuta reca anche il numero di certificato che dobbiamo poi riportare (accoppiare) in domanda.

Attenzione! Il certificato ha una validità di 90 giorni dalla data di rilascio;

La convocazione a visita

Conclusa la procedura, il sistema ti proporrà una **data di visita** attraverso l'agenda degli appuntamenti disponibili presso la ASL corrispondente al CAP di residenza.

La prima visita dovrà, in ogni caso, essere fissata entro:

- 30 giorni dalla data di presentazione della domanda per le visite ordinarie;
- 15 giorni dalla data di presentazione della domanda in caso di patologia oncologica ai sensi dell'art.6 Legge 80/06 o per le patologie indicate nel decreto 2 agosto 2007.

Attenzione!

Qualora fosse necessaria una visita domiciliare il medico certificatore dovrà specificarlo

Le procedure di accertamento

La visita della Commissione medica integrate

Dal 1 gennaio 2010 la Commissione medica della Asl predisposta all'accertamento dell'invalidità civile è integrata da un medico dell'Inps,
Dopo aver effettuato la visita, la Commissione medica integrata redige un **verbale** nel quale saranno contenuti i dati anagrafici dei richiedenti e l'esito delle valutazioni.

L'accertamento sanitario può concludersi con:

1. un giudizio medico legale **espresso all'unanimità** dei componenti della Commissione Medica Integrata;
2. un giudizio medico legale **espresso a maggioranza** dei componen- ti della Commissione Medica Integrata.

Nel primo caso

il verbale della visita sarà sottoposto, da parte della Commissione, con la massima tempestività, all'esame del Responsabile del Centro Medico Legale (CML) territorialmente competente che può confermare o meno l'esito della valutazione. Se confermato, ilverbale sarà trasmesso da parte dell'Inps, a domicilio.

Nel secondo caso,

l'Inps sospende l'invio del verbale ed acquisisce dalla ASL la documentazione. Il Responsabile del CML dovrà, entro 10 giorni dalla sospensione, confermare il verbale agli atti oppure di- sporre una visita diretta da effettuarsi entro i successivi 20 giorni.

L’accertamento sanitario può concludersi con:

1. un giudizio medico legale **espresso all’unanimità** dei componenti della Commissione Medica Integrata;
2. un giudizio medico legale **espresso a maggioranza** dei componen- ti della Commissione Medica Integrata.

Nel primo caso, il verbale della visita sarà sottoposto, da parte della Commissione, con la massima tempestività, all’esame del Responsabile del Centro Medico Legale (CML) territorialmente competente che può confermare o meno l’esito della valutazione. Se confermato, ilverbale sarà trasmesso da parte dell’Inps, a domicilio.

Nel secondo caso, l’Inps sospende l’invio del verbale ed acquisisce dalla ASL la documentazione. Il Responsabile del CML dovrà, entro 10 giorni dalla sospensione, confermare il verbale agli atti oppure di-sporre una visita diretta da effettuarsi entro i successivi 20 giorni.

Trasmissione del verbale

A conclusione dell'accertamento, l'Inps provvede ad inoltrare il verbale a domicilio.
Il verbale è inviato in duplice esemplare:
una versione integrale contenente tutti i dati sensibili
e
una contenente solo il giudizio finale per un eventuale uso amministrativo da parte del cittadino.

Effetti del riconoscimento dell’invalidità

Fascia di età	Percentuale minima di invalidità	Benefici ottenibili
	Verifica e concessione dei benefici	
Tutti	33,33% o difficoltà permanenti a svolgere le funzione proprie dell'età	- Status di invalido - Protesi ed ausili
Minori	Con difficoltà permanenti a svolgere le funzione proprie dell'età	Indennità mensile di frequenza
Età lavorativa	46%	Collocamento obbligatorio
18-65	51%	Congedo per cure
Tutti	67%	Esenzione ticket
18-65	74%	Assegno mensile
18-65	100%	Pensione inabilità
Tutti	Soggetti con: impossibilità a deambulare senza accompagnatore oppure impossibilità di compiere autono-mamente gli attidella vita quotidiana	Indennità di accompagnamento

INPAL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSISTENZA DEI LAVORATORI

Prestazioni Assistenziali: Importi e limiti di reddito per il 2020

Categorie	Importo Mensile	Limite di Reddito annuo personale	Maggiorazione	Incremento della maggiorazione [5]
Invalidi civili				
Assegno mensile (invalidità parziale)	€ 286,81	€ 4.926,35	€ 10,33 [1]	-
Pensione di inabilità civile (invalidità totale)	€ 286,81	€ 16.982,49	€ 10,33 [1]	€ 364,70
Indennità di frequenza (ai minori)	€ 286,81	€ 4.926,35	€ 10,33 [1]	-
Lavoratori Affetti da Talassemia Major e Depranocitosi	€ 517,07	nessun limite	-	-
AS sostitutivo Inv. Parziale ultra65enni	€ 374,48	€ 4.926,35	€ 85,35 [2] + € 12,92 [3]	€ 191,68 (dal 70° anno)
AS sostitutivo Inv. Tot. ultra65enni [6]	€ 374,48	€ 16.982,49	€ 85,35 [2]	€ 191,68
PS sostitutiva Inv. Parziale ultra65enni	€ 293,60	€ 4.926,35	€ 85,35 [2] + € 12,92 [3]	€ 272,56 (dal 70° anno)
PS sostitutiva Inv. Tot. ultra65enni [6]	€ 293,60	€ 16.982,49	€ 85,35 [2]	€ 272,56
Sordomuti				
Pensione speciale	€ 286,81	€ 16.982,49	€ 10,33 [1]	€ 364,70
indennità di comunicazione	€ 258,00	nessun limite	-	-
Ciechi Civili				
pensione per ciechi assoluti non ricoverati	€ 310,17	€ 16.982,49	€ 10,33 [1]	€ 341,34
pensione per ciechi assoluti ricoverati	€ 286,81	€ 16.982,49	€ 10,33 [1]	€ 364,70
pensione per ciechi parziali (ventesimisti)	€ 286,81	€ 16.982,49	€ 10,33 [1]	-
assegno per decimisti	€ 212,86	€ 8.164,73	€ 10,33 [1]	-
indennità speciale per i ventesimisti	€ 212,43	nessun limite	-	-
pensione per ciechi assoluti ultra65enni non ric. nati dopo il 31.12.1930	€ 310,17	€ 16.982,49	€ 72,58 [7]	€ 268,76
pensione per ciechi assoluti ultra65enni non ric. nati entro il 31.12.1930	€ 310,17	€ 16.982,49	€ 56,02 [7]	€ 285,32
pensione per ciechi parziali ultra65enni	€ 286,81	€ 16.982,49	€ 72,58 [7]	€ 292,12 (dal 70° anno)
pensione per ciechi assoluti ultra65enni ric.	€ 286,81	€ 16.982,49	€ 72,58 [7]	€ 292,12
Indennità di Accompagno				
invalidi totali	€ 520,29	nessun limite	-	-
ciechi assoluti	€ 930,99	nessun limite	-	-

NOTE: 1) Si riferisce alla maggiorazione prevista per gli infra65enni alle condizioni reddituali previste dall'art. 70, co. 6 l. 388/2000; **2)** Si riferisce all'originaria maggiorazione base dell'Assegno Sociale prevista alle condizioni reddituali indicate ai sensi dell'Art. 67 legge 448/1998 e dell'Art. 52, legge 488/1999; **3)** Si riferisce alla maggiorazione ulteriore dell'Assegno sociale prevista alle condizioni reddituali indicate dall'art. 70, co. 1 l. 388/2000 ; **4)** nati dopo il 1.1.1931; **5)** Si tratta del cd. **incremento al milione** concesso al compimento dei **60 anni** (salvo diversamente indicato) alle condizioni reddituali previste dall'articolo 38, legge 448/2001; l'incremento assorbe le eventuali maggiorazioni già riconosciute al titolare; **6)** e **sordomuti ultra65enni titolari di pensione speciale**; **7)** Si riferisce all'originaria maggiorazione base dell'Assegno Sociale riconosciuta alle condizioni reddituali previste dall'articolo 67 della legge 448/1998.

Importo dell'indennità di Accompagnamento (ex legge 18/1980)			
Anno	Importo Mensile	Importo Annuo*	Reddito
2002	€ 426,09	€ 5.113,08	Irrilevante: Il sussidio, è erogato indipendentemente dalle condizioni economiche, ma solamente a titolo della minorazione.
2003	€ 431,19	€ 5.174,28	
2004	€ 436,77	€ 5.241,24	
2005	€ 443,83	€ 5.325,96	
2006	€ 450,78	€ 5.409,36	
2007	€ 457,66	€ 5.491,92	
2008	€ 465,09	€ 5.581,08	
2009	€ 472,04	€ 5.664,48	
2010	€ 480,47	€ 5.765,64	
2011	€ 487,39	€ 5.848,68	
2012	€ 492,97	€ 5.915,64	
2013	€ 499,27	€ 5.991,24	
2014	€ 504,07	€ 6.048,84	
2015	€ 507,49	€ 6.089,88	
2016	€ 512,34	€ 6.148,08	
2017	€ 515,43	€ 6.185,16	
2018	€ 516,35	€ 6.196,20	
2019	€ 517,84	€ 6.214,08	

*L'indennità è corrisposta per 12 mensilità; Il sussidio non è reversibile ai superstiti

La domanda di aggravamento

In caso di peggioramento delle condizioni di salute si può richiedere una nuova visita per l' ”aggravamento”, al fine di ottenere una valutazione dell’invalidità maggiore di quella precedente

La rivedibilità

La percentuale di invalidità può essere assegnata in via definitiva oppure può essere soggetta a revisione nel tempo, quando cioè le evidenze scientifiche lasciano supporre una potenziale modificazione della patologia o della menomazione.

In questo secondo caso, il verbale riporta la data per la visita di revisione alla quale il soggetto dovrà sottoporsi.

Non tutti gli invalidi civili devono però essere richiamati a visita. La **legge 80 del 9 marzo 2006, all'art.6 comma 3**, stabilisce che non devono essere sottoposti a visita di accertamento e revisione i cittadini ai quali è stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento e sono affetti da patologie o menomazioni ingravescenti (destinate cioè ad aggravarsi) o stabilizzate nel tempo.

Attenzione! L'elenco delle 12 condizioni patologiche escluse dal- le visite di controllo, è stato definito dal Decreto interministeriale 2 agosto 2007 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e Ministero della Salute.

Il RICORSO

se la % ottenuta, non risulta essere congrua con la valutazione dal nostro medico legale è possible proporre ricorso in sede giudiziaria:

ACERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO
al giudice ordinario
con l'assistenza di un AVVOCATO
e del MEDICO LEGALE"

La controparte, ossia il soggetto contro cui presentiamo il ricorso, è l'INPS

Il ricorso va presentato entro 180 giorni dalla notifica del verbale,
PENA DECADENZA DEI TERMINI

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

INPAL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSISTENZA DEI LAVORATORI

Attestato di trasmissione certificato medico

Si attesta che

è stato correttamente acquisito il certificato medico numero: 2021AA79728

relativo all'accertamento di INVALIDITA' CIVILE inviato in data 23/01/2021

Per il/la Sig./Sig.ra

NOME [redacted] COGNOME [redacted]

CODICE FISCALE [redacted] NATO/A IL GG/MM/AAAA [redacted]

A [redacted] PROV [redacted]

Medico curante

NOME [redacted] COGNOME [redacted]

N° ISCRIZIONE ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI [redacted]

Si rammenta che il certificato non sostituisce la presentazione della domanda che dovrà essere inoltrata telematicamente all'INPS

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Attestato di trasmissione certificato

Il numero del certificato varia a seconda se utilizzato per inv.civ. o INPS

Si attesta che

è stato correttamente acquisito il certificato medico numero: 2021AA79728

relativo all'accertamento di INVALIDITA' CIVILE inviato in data 23/01/2021

Per il/la Sig./Sig.ra

NOME [redacted] COGNOME [redacted]

CODICE FISCALE [redacted] NATO/A IL GG/MM/AAAA [redacted]

A [redacted] PROV [redacted]

Medico curante

NOME [redacted] COGNOME [redacted]

N° ISCRIZIONE ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI [redacted]

INPAL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSISTENZA DEI LAVORATORI

Centro Medico Legale di PERUGIA, PG

VERBALE DI ACCERTAMENTO
DELL'INVALIDITA' CIVILE, DELLE CONDIZIONI VISIVE E DELLA SORDITA'
(ai sensi dell'art. 20 della Legge 3 agosto 2009 n. 102)

Data accertamento: 4/9/2019 **Data definizione:** 4/9/2019 **Tipo accertamento su atti**
Data domanda: 17/5/2019 **N. Domanda:** 3930817202958 **Tipo domanda:** Invalidita' Civile
[redacted] **C.F.:** [redacted]
Data di nascita: 22/4/2001 **Luogo di nascita:** FOLIGNO (PG) **Stato civile:**
Residenza: VIA [redacted], 2 06034 FOLIGNO (PG)

Documentazione acquisita:

Verbale redatto dalla CMI di: FOLIGNO - PG - UMBRIA in data 2/9/2019.
OMISSIS

Altra documentazione sanitaria: OMISSIS

Diagnosi CML: OMISSIS

Codice DM 5/2/92	Codice ICD9
OMISSIS	OMISSIS

Valutazione proposta dal CML:
INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art. 2 e 13 L.118/71 e art 9 DL 509/88)
Percentuale: 75 %
Data decorrenza: 17/5/2019

Ricorrono le previsioni di cui:
-all'art. 381 del DPR 495/1992

PREVIDENZA GESTIONE STATO e ex INPDAP

La Pensione di Invalidità nel Pubblico Impiego

L'ordinamento nel **pubblico impiego** riconosce più trattamenti di inabilità, le cui differenze sostanziali attengono i requisiti di accesso, gli organismi preposti agli accertamenti sanitari e le modalità di calcolo.

In particolare, a differenza del settore privato, i dipendenti pubblici **non possono chiedere** l'assegno ordinario di invalidità, ma possono al termine dell'aspettativa per l'infermità ed in presenza di **una invalidità** che non consenta la prosecuzione del rapporto di lavoro essere **dispensati dal servizio** con il collocamento in pensione.

In questa breve guida esaminiamo le prestazioni previste dall'ordinamento nei confronti dei quei lavoratori che conseguono una **invalidità non a causa di servizio** iscritti alla Cassa Stato e alle ex Casse di Previdenza amministrate dal tesoro (Cpdel, Cps, Cpi e Cpug).

Requisiti sanitari e contributivi per il diritto.

Per ottenere l'inabilità alla mansione occorrono i seguenti requisiti:

1) riconoscimento medico legale da parte delle competenti Commissioni ASL dal quale risulti che il dipendente è **permanentemente inidoneo** allo svolgimento della propria mansione;

2) almeno **15 anni servizio** (*14 anni, 11 mesi e 16 giorni*) per i dipendenti dello Stato (art. 42 DPR 1092/1973); almeno 15 anni di servizio di cui 12 effettivi per il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico (art. 52 DPR 1092/1973). Per i dipendenti di Enti locali o della Sanità occorrono, invece, almeno **20 anni di servizio** (*19 anni, 11 mesi e 16 giorni*) ai sensi dell'articolo 7, co. 1 lettera b) della legge 379/1955 ;

3) risoluzione del rapporto di lavoro per **dispensa dal servizio per inabilità**

Per **impiegato statale**, si intende un lavoratore dipendente in servizio presso le pubbliche amministrazioni statali, che siano esse centrali o locali.

Principali attività riferite al patronato

Infortuni e malattie professionali

Il personale, precedentemente destinatario della disciplina della CDS, al pari dei lavoratori del settore privato, resta soggetto esclusivamente all'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro gestita dall'INAIL con conseguente applicabilità della relativa normativa contenuta nel T.U. INAIL e nel D.lgs. 38/2000.

PREVIDENZA

GESTIONE EX INPDAP

INVALIDITA' CIVILE
riconoscimento asl % 104/92, permessi 151/01

GESTIONE INVALIDITA' E INABILITA'
L. 335/95
L. 171/11
diretta al datore di lavoro

Cause di servizio

'art. 6 del Decreto Legge 201/2011 (decreto Salva Italia) ha abrogato gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, per i quali permane unicamente il diritto a richiedere l'aggravamento per patologie già riconosciute.

I principali comparti

Dipendenti Civili

Rientrano tutti i dipendenti civili dello stato

Forze armate

Solo esclusivamente il personale militare armato

scuola

Personale docente e ata

Personale militare

COME VA IN PENSIONE

- Causa di servizio
- Pensione privilegiata

Personale civile dello Stato

INAIL

Malattie professionali

«una patologia che si sviluppa nel tempo, a causa della presenza di fattori nocivi nell'ambiente in cui si svolge l'attività lavorativa» .

infortuni

«L' azione VIOLENTA, rapida e concentrata nel tempo,

in grado di provocare una lesione dell'organismo»

Invalidità civile

Prestazioni pensionistiche

- vedi ciechi civili
- 75%, due mesi di cbt figurativi per ogni anno effettivamente lavorato per un massimo di 5 anni

Prestazioni assistenziali

- 104/92
- 151/01
- Periodo di comporto per legge 80/06
- Variazione di mansione
- Legge 80/06 e Periodo di comporto

Pensione di inabilità per i dipendenti pubblici
(legge 335/95, articolo 2, comma 12)

Qualora un dipendente pubblico non sia in grado di proseguire l'attività lavorativa per l'aggravamento del proprio stato di salute, può chiedere al proprio ente datore di lavoro di essere sottoposto alla visita medico-collegiale per il **riconoscimento dell'inabilità**.
Con effetto dal 1° gennaio 1996, l'**articolo 2**, **comma 12**, **legge 8 agosto 1995**, **n. 335** prevede il diritto a conseguire un trattamento pensionistico nei casi in cui la cessazione del servizio sia dovuta a infermità non dipendente da causa di servizio e per la quale gli interessati si trovino «nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa».

DECRETO DI DISPENSA DAL SERVIZIO PER INIDONEITÀ FISICA PERMANENTE ASSOLUTA

Decreto n. ..... (data) .....
Prot. n. ..... ,

Il Dirigente Scolastico

Visto l'art. 129 del d.P.R. 10.01.1957, n. 3;
Visto l'art. 512 del dlgs 16.04.1994, n. 297;
Visto il D.P.R. 27/7/2011 n. 171;
Visto il parere del Consiglio di Stato - Sez. II - Commiss. spec. Pubblico impiego - 19.06.1989, n. 252, trasmesso con la Circ. Min. P.I. 26.10.1992, n. 300 che fornisce chiarimenti e istruzioni sulla decorrenza della dispensa dal servizio;
Visto il d.P.R. 29.10.2001, n. 461;
Vista l'istanza del ..... assunta al protocollo di questa scuola il ..... al n ..... con cui egli ha chiesto di essere sottoposto a visita medica collegiale;
Visto il verbale di visita medica collegiale effettuata presso la Commissione Medica di Verifica (C.M.V.) esistente presso gli uffici provinciali del Ministero Economia e Finanze in data ..... con cui il medesimo è stato dichiarato;
Vista l'unita dichiarazione con cui l'interessato accetta il giudizio medico collegiale e chiede la risoluzione del rapporto d'impiego per inidoneità fisica permanente;
ovvero, in mancanza di tale dichiarazione:
[Vista la nota di questo Ufficio n ..... del ..... con cui è stato assegnato all'interessato il termine di giorni ..... per esprimere, ove lo ritenesse, le proprie osservazioni;
Viste le osservazioni dell'interessato in data ..... in cui egli afferma ....., ma ritenuto di non poter accettare tali osservazioni, in quanto ..... e quindi ritenuto di dover procedere ugualmente alla dispensa dal servizio.]

Decreta

A decorrere dalla data del presente decreto[1], ai sensi dell'art. 512 del d.lgs. 16.04.1994, n. 297 [2], nonché dell'art. 8 del D.P.R. 27/7/2011 n. 171, il ....., nato a ..... il ....., in servizio presso questa Istituzione scolastica quale ..... è dispensato dal servizio per inidoneità fisica permanente.
Il medesimo dalla stessa data è ammesso a far valere quanto possa spettargli ai fini pensionistici e previdenziali, in base alle vigenti disposizioni.
Il presente atto è inviato alla Ragioneria Territoriale dello Stato per i controlli di cui agli artt. 5 e 6 del Dlgs. 30/6/2011 n. 123.

Il Dirigente Scolastico
.....

---

[1] Salvo il caso di retrodatazione ai sensi del parere Consiglio di Stato - Sez. II - Commiss. spec. Pubblico impiego -

A chi è rivolto

Sono destinatari della pensione d'inabilità tutti i **dipendenti pubblici** iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'**Assicurazione Generale Obbligatoria** (AGO).

Come funziona
DECORRENZA E DURATA

La pensione di inabilità decorre dal **giorno successivo** alla risoluzione del rapporto di lavoro.
La prestazione è **vitalizia** e cessa, quindi, con la morte del pensionato.

È inoltre reversibile in favore dei superstiti aventi diritto.
Il trattamento pensionistico ai sensi dell'articolo 2, comma 12, legge 335/1995 prevede la **stessa decorrenza** della pensione di inabilità.

Tuttavia, se la domanda è stata presentata dopo la risoluzione del rapporto di lavoro, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la domanda è stata presentata.
Anche in questo caso la prestazione è **vitalizia**, salvo revoca per esito negativo dell'eventuale revisione dello stato inabilitante.

QUANTO SPETTA

Il riconoscimento della pensione di inabilità secondo l'articolo 2, comma 12, legge 335/1995 comporta l'**attribuzione di un** "**bonus**" **o di un'anzianità convenzionale** come se l'iscritto avesse lavorato fino al compimento del 60° anno di età oppure fino al 40° anno di servizio.

COME FARE DOMANDA

Per richiedere la pensione di inabilità disciplinata dall'articolo 2, comma 12, legge 8 agosto 1995, n. 335 è necessario presentare domanda all'amministrazione presso la quale il dipendente o l'ex dipendente presta o ha prestato attività lavorativa, esclusivamente secondo lo schema dell'allegato 1 della circolare INPDAP 24 ottobre 1997, n. 57 .
A tale istanza va allegato un certificato medico attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa
(allegato 2 della medesima circolare).

In funzione dell'ente o amministrazione di appartenenza l'accertamento dello stato di inabilità viene affidato a vari organismi sanitari:

1. commissioni mediche ospedaliere per il comparto Forze Armate, corpi di Polizia anche a ordinamento civile, dipendenti del Ministeri della Difesa e del Ministero dell'Interno;
2. commissioni mediche ospedaliere per il comparto Forze Armate, corpi di Polizia anche a ordinamento civile, dipendenti del Ministeri della Difesa e del Ministero dell'Interno;
3. commissione medica dell'ASL per il comparto enti pubblici non economici;
4. commissione medica di verifica per il comparto scuola, università, ministeri, sanità, enti locali.

Per l'accertamento del diritto alla prestazione, l'ente di appartenenza dell'iscritto deve inviare necessariamente il verbale di **visita medico-collegiale** attestante lo stato d'inabilità e la **delibera di collocamento a riposo per inabilità**.

La domanda per la liquidazione di pensione di inabilità per quella disciplinata ai sensi dell'articolo 2, comma 12, legge 335/1995 si presentano online all'INPS attraverso il servizio dedicato.

CERTIFICATO MEDICO PER LA CONCESSIONE DELLA PENSIONE DI INABILITA'

Cognome e nome _____ nat__ il ___/___/_____ domiciliato a _____ (___), Via _____ n. __, stato civile _____ figli n. __ documento di riconoscimento n. ____ rilasciato il ___/___/_____ occupazione attuale _____ data della cessazione del lavoro ___/___/_____ per _____ Anamnesi remota e prossima: (in particolare evidenza ricoveri ospedalieri) _____ è titolare di rendita – pensione – indennizzi ecc.... _____ Specificare tipo e percentuale di invalidità _____ Stato generale:

_____ alt. M. _____ peso Kg. _____

cute, annessi e sistema linfoghiandolare (colorito, callosità dermatosi, ulcerazioni, edemi, neo-formazioni, fistole, cicatrici, sfregi eccetera) _____ App. cardiovascolare: _____ Polso: _____respiro: _____

press. Arter.: _____

Vasi: _____

App. respiratorio: _____

Apparato digerente: _____

Ernie: (sede, riducibilità, uso di cinti): _____ Organi ipocondriaci: _____ App. osteoarticolare: (in particolare evidenza le limitazioni funzionali):

Articolazioni:

_____

E' provvisto di apparecchio protesico:

Documentazioni sanitarie esibite dal dipendenti (cartelle cliniche – accertamenti sanitari, eccetera

_____

eventuali terapie praticate: _____

Diagnosi:

_____

Per la menomazione complessiva dell'integrità psico-fisica accertata e riportata in diagnosi, sussistono le condizioni per ritenere che il dipendente _____ si trova nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Data ___/___/_____ _____

Timbro del medico con indirizzo

Documenti necessari alle domande di pensione (alcune domande hanno specificità aggiuntive)

Mandato di assistenza
Documento di identità richiedente
Codice fiscale richiedente
Documenti identità coniuge
Codice fiscale coniuge
Redditi personali
Certificato SS3
CERTIFICATO INVALIDITA' CIVILE
Redditi del coniuge
Iban
Data matrimonio
Data separazione/divorzio/ scioglimento

INPAL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSISTENZA DEI LAVORATORI